



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 46 del 10 Novembre 2022

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE SOCIETÀ

SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 Luglio 2022, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il **15 Ottobre 2022** era previsto il versamento della seconda rata dell'iscrizione e il 15 Dicembre 2022 della terza rata.

Una mail con l'indicazione dell'importo e delle coordinate bancarie da utilizzare è già stata inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare gli uffici del Comitato o collegarsi al portale L.N.D. (iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).

<https://iscrizioni.lnd.it/Account/login?ReturnUrl=%2fOrganigramma%2fListaDirigenti%2f%3farea%3dOG&area=OG>

In assenza del versamento il Comitato dovrà effettuare i prelievi coattivi secondo quanto disposto dall'art. 33 comma 6 del regolamento L.N.D. con la maggiorazione del 5%.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crlnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare il Titolo VI delle N.O.I.F.;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente alcuni nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

- a) di approvare le modifiche al Titolo VI delle N.O.I.F., **secondo il testo allegato sub A)**;
- b) di approvare le seguenti norme transitorie:
- i. l'adempimento riguardante il pagamento degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VI), lett. B), par. VI) e lett. C), par. IV) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - ii. l'adempimento riguardante il versamento delle ritenute Irpef relative degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VII), lett. B), par. VII) e lett. C), par. V) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - iii. le nuove modalità di calcolo, nonché l'incremento della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), saranno applicate a partire dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024;
 - iv. le percentuali relative all'incremento dell'importo della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto anche dell'indicatore di Indebitamento e/o dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), troveranno applicazione dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2025/2026. Per le campagne trasferimenti delle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale del 25% di cui alle citate disposizioni è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 15% e del 20% e la percentuale del 50% è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 30% e del 40%;
 - v. il termine del 31 ottobre per l'adempimento di cui all'art. 85, lett. A), par. XI), lett. B), par. XI) e lett. C), par. IX) è posposto per la corrente stagione sportiva al 30 novembre 2022.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente le sanzioni riguardanti l'assolvimento dei nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

- a) di approvare le modifiche all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A);
- b) di approvare le seguenti norme transitorie:
- i) le sanzioni riguardanti il mancato pagamento degli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - ii) le sanzioni riguardanti il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024.

AII. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2022)

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. PROGETTO STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO 2022 - 2023

Si informano le società interessate che la documentazione inerente al Progetto studente - atleta di alto livello 2022/2023 è consultabile presso la home page del nostro sito (www.lndpuglia.it) al menù Servizi - Documenti - Altro.

3.1.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. AVETRANA CALCIO	BUCCOLIERI GABRIELE	nato	16/02/2007
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	GALLINACCIO PIERLUIGI	nato	24/03/2007
	SCHIROSI ALESSANDRO	nato	02/08/2007
A.S.D. PESCHICI CALCIO	MASTROMATTEO MICHELE	nato	26/07/2007
	RAUZINO CARLO	nato	08/01/2007
	VECERE DOMENICO PIO	nato	12/03/2007
	VERDERAME AGOSTINO PIO	nato	27/09/2007
A.S.D. REAL ZAPPONETA	DE FEO DAVIDE PIO	nato	05/09/2007

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. NEW BISCEGLIE GIRLS	LOPOPOLO ALESSANDRA	nata	03/06/2008
A.S.D. NITOR	ZITO SARA	nata	30/10/2007
A.S.D. PINK ALTAMURA	PAPPALARDI ALESSIA	nata	21/10/2008
	PAPPALARDI LETIZIA	nata	21/10/2008

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CORSO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER DIRIGENTI ATTIVITA’ DI BASE

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà online dal 15/11/2022 al 7/02/2023.

ELENCO AMMESSI:

CLEMENTE PASQUALE	RAMPINO VINCENZO
CALIA SAMUELE	PALMISANI GIOVANNI
DELLE NOCI GIUSEPPE	DELL'ANNA FABRIZIO
BATTISTA MATTEO	BISCEGLIA MICHELE
DELL'OLIO IVAN	ANTONACCI GAETANO
TREVISI DIEGO	LAMBRESCHI DOMINIQUE
VIOLA FILIPPO	ZURLO PIETRO
CAIULO LORENZO	FULCO LUIGI
SAMELE DOMENICO	TONDO VINCENZO
VENTOLA MICHELE	DE CRISTOFARO CATERINA MARIA GRAZI
GAROFOLI VINCENZO	IPPEDICO ANGELO SALVATORE
LIGORIO COSIMO	SARACINO GIANLUCA
FASANO ARTURO	PETRACHI ROCCO
SCIACOVIELLO ANTONELLO	MAIZZA ROBERTO
SILVESTRI IGNAZIO	DI ZONNO VINCENZO ANTONIO
NUTRICATO LUANA	BATTISTA FRANCESCO
MARCIANTE MATTI	CINEFRA MASSIMA
BARBAROSSA ANDREA	SANNICANDRO CLAUDIO
METTA MAURIZIO RAFFAELE	BOSIS ELEONORA
LORE' NICOLA	ABBRUZZESE BARBARA
CAMPA GIUSEPPE	PAPALEO DONATO
DE CANDIA NICOLA	PLACENTINO DAVIDE
GABRIELE BOCCUZZI	FERILLI FERNANDO MICHELE
BIDETTI MASSIMO	DE FEO LOREDANA
DE NOTO DANILO	MONSELLATO GIOVANNI
NEGRO GIULIA	SPINELLI CARLO
DE PAOLIS MASSIMO	MIRABILE ELIGIO
SCARDIGNO DANILO	MARRAFFA PALMA
CIARDO DENIS	MAGAZZILE MARIA CARMELA
PERRONE COSIMO	BOELLIS DAVIDE
TRULLO LUIGI	

Gli ammessi riceveranno una mail di invito. Per qualsiasi informazione organizzativa contattare il n. 3926629044

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.816.237	BOELLIS GIULIANO	28/09/2010	10/09/2022	A.S.D. MONTEFIORE

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIONATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato, **d'intesa con la società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.738.266	PATRUNO GIOVANNI	09/04/2007	30/09/2022	A.S.D. BARLETTA 1922
2.619.940	PETRELLI LUIGI	29/01/2009	31/08/2022	S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
3.564.698	PORTULANO EDMONDO	17/12/2009	05/09/2022	A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
2.619.941	QUAGNANO DIEGO	10/02/2009	31/08/2022	S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
2.995.602	RIZZO LUIGI	05/01/2009	29/09/2022	A.S.D. VIRTUS

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	1 R	PARROCCHIA IMMACOLATA	ETRA BARLETTA 2008 sq.B		09:00	10:00	

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ATHENA CALCIO BARLETTA	ETRA BARLETTA 2008 sq.C	R	18/11/2022 18:15	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
BORGOVILLA CALCIO SPORT	SPIRITO SANTO BARLETTA	R	21/11/2022 15:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	BARLETTA 1922				

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	R	18/11/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
CITTA DI TRANI 2019	REAL BISCEGLIE	R	20/11/2022 10:30	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
DON UVA CALCIO 1971	VICTOR ANDRIA	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
TRANI	DI DOMENICO FOOTBALL	R	19/11/2022 15:00	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
FUTSAL BARLETTA	OLIMPIADIBISCEGLIE	R	21/11/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.				

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SPORT SPINAZZOLA	ETRA BARLETTA 2008	R	19/11/2022 15:00	230 C.S."ALEN FASCIANO"ER.ART*	SPINAZZOLA
TOP PLAYER MINERVINO	CANOSA	R	21/11/2022 15:00	230 C.S."ALEN FASCIANO"ER.ART*	SPINAZZOLA
Riposa:	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA				

GIRONE E - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	PROGETTO UOMO CANOSA	R	19/11/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SOCCER TRANI	PARROCCHIA IMMACOLATA	R	19/11/2022 16:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
Riposa:	LIBERTY CANOSA				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VIRTUS SAN FERDINANDO	MINERVA	R	19/11/2022 15:00	CAMPO COM. "S. FERDINANDO RE"	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
AUDACE TRINITAPOLI	ETRA BARLETTA 2008 sq.B	R	21/11/2022 15:00	CAMPO COM. "S. FERDINANDO RE"	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROGETTO UOMO CANOSA	LIBERTY CANOSA	R	22/11/2022 18:30	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VIRTUS ANDRIA	SPORTING CLUB	R	19/11/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
POL. TRANI 2006	SOCCER TRANI	R	20/11/2022 10:00	CAMPO PRIV. "MONSIGNOR ADDAZI"	TRANI
Riposa:	VICTOR ANDRIA				

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ETRA BARLETTA 2008	BARLETTA 1922	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
BRASILEA BARLETTA	BORGOVILLA CALCIO SPORT	R	21/11/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	SPIRITO SANTO BARLETTA				

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DI DOMENICO FOOTBALL	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	R	20/11/2022 10:45	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
UNIONE CALCIO	REAL BISCEGLIE	R	21/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
Riposa:	OLIMPIADIBISCEGLIE				

GIRONE E - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	TRANI	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	R	21/11/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
Riposa:	CANOSA				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DREAM TEAM BARLETTA	PALESE	R	19/11/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SOCCER TRANI	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	R	19/11/2022 14:30	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
DI DOMENICO FOOTBALL	MEDAGLIE D ORO	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
VICTOR ANDRIA	OLIMPIADIBISCEGLIE	R	20/11/2022 11:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

RISULTATI

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06 - 07/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
DI DOMENICO FOOTBALL	- SOCCER TRANI	1 - 2	
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- DREAM TEAM BARLETTA	0 - 2	
MEDAGLIE D ORO	- VICTOR ANDRIA	2 - 2	
PALESE	- OLIMPIADIBISCEGLIE	0 - 13	

CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER TRANI	21	7	7	0	0	40	4	36	0
2 A.S.D.DREAM TEAM BARLETTA	13	7	4	1	2	17	8	9	0
3 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	11	7	3	2	2	26	9	17	0
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	10	7	3	1	3	23	9	14	0
5 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	8	7	2	2	3	18	16	2	0
6 A.S.D.VICTOR ANDRIA	7	7	1	4	2	15	19	4-	0
7 A.P.D.MEDAGLIE D ORO	7	7	2	1	4	12	29	17-	0
8 A.S.D.PALESE	1	7	0	1	6	4	61	57-	0

PROGRAMMA GARE

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 9

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
TRANI	REAL BISCEGLIE	A	21/11/2022 16:00	CAMPO PRIV. "POL.PONTE LAMA"	TRANI
VIRTUS CORATO	ETRA BARLETTA 2008	A	22/11/2022 18:30	CENTRO SPORTIVO "MALDERA"	CORATO
AUDACE TRINITAPOLI	GOLDEN BOYS MARGHERITA	A	23/11/2022 17:00	CAMPO COMUNALE	TRINITAPOLI

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARLETTA 1922	LIBERTY CANOSA	A	23/11/2022 17:00	C.S. BARBERINI"	BARLETTA
SOCCER RUVO	TRANI sq.B	A	25/11/2022 17:00	CAMPO COMUNALE	TERLIZZI
Riposa:	ETRA BARLETTA 2008 sq. B				

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	SOCCER TRANI	A	21/11/2022 15:00	CAMPO "MADONNA D'ALTOMARE"	ANDRIA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	OLIMPIADIBISCEGLIE	A	24/11/2022 17:00	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
Riposa:	CANOSA				

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VIRTUS ANDRIA	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	A	23/11/2022 17:00	CAMPO SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA
SOCCER TRANI sq.B	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	A	25/11/2022 18:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
Riposa:	POL. TRANI 2006				

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SPORTING CLUB	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.C	A	21/11/2022 17:30	"CENTRO SPORTIVO LIG"	BARLETTA
VIRTUS ANDRIA sq.B	DI DOMENICO FOOTBALL	A	23/11/2022 18:00	CAMPO SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA
Riposa:	PROGETTO UOMO CANOSA				

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 5

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
APULIA TRANI	DIAZ	A	21/11/2022 18:00	APULIA CENTER	TRANI
PSG SOCCER SAN GERARDO	ATHENA CALCIO BARLETTA	A	21/11/2022 16:00	CAMPO POL. S. GERARDO	CORATO
Riposa:	LIBERTY CANOSA				

TORNEO PULCINI MISTI A 7

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ETRA BARLETTA 2008	SACRA FAMIGLIA CORATO	A	22/11/2022 16:30	"C.S. BARBERINI"	BARLETTA
GOLDEN BOYS MARGHERITA	VICTOR ANDRIA	A	24/11/2022 16:00	PARROCCHIA AUSILIATRICE	MARGHERITA DI SAVOIA
VIRTUS ANDRIA	APULIA TRANI	A	24/11/2022 18:00	CAMPO SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SOCCER RUVO	VIRTUS ANDRIA sq.B	A	22/11/2022 18:00	194B CEN. SPORT. POL.C/5	RUVO DI PUGLIA
GRAN FOOTBALL CORATO	BARLETTA 1922	A	24/11/2022 17:00	C.S. TEDONE	CORATO
Riposa:	REAL BI9SCEGLIE				

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BRASILEA BARLETTA	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.C	A	21/11/2022 17:30	C.S. GREEN PARK	BARLETTA
VIRTUS CORATO	ETRA BARLETTA 2008 sq.C	A	21/11/2022 17:00	CENTRO SPORTIVO "MALDERA"	CORATO
SOCCER TRANI	LIBERTY CANOSA	A	24/11/2022 17:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CANOSA	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	A	23/11/2022 17:00	PARROCCHIA DELL'ASSUNTA	CANOSA DI PUGLIA
TOP PLAYER MINERVINO	OLIMPIADIBISCEGLIE	A	23/11/2022 18:00	C.S. "TONIO GOAL"	MINERVINO MURGE
Riposa:	DREAM TEAM BARLETTA				

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
TRANI	DI DOMENICO FOOTBALL	A	23/11/2022 17:30	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	PROGETTO UOMO CANOSA	A	25/11/2022 16:30	"C.S. BARBERINI"	BARLETTA
Riposa:	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B				

TORNEO PULCINI A 5 1° ANNO

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LIBERTY CANOSA	SACRA FAMIGLIA CORATO	A	22/11/2022 17:00	C.S. COSTANTINOPOLI	CANOSA DI PUGLIA
VICTOR ANDRIA	PSG SOCCER SAN GERARDO	A	23/11/2022 15:00	ORATORIO PIERGIOORGIO FRASSATI	ANDRIA
CANOSA	TRANI	A	24/11/2022 18:00	PARROCCHIA DELL'ASSUNTA	CANOSA DI PUGLIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 09/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAZZILLO ROBERTO (VICTOR ANDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MIOLA ANGELO (SOCCER TRANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAPAVERO VINCENZO (MEDAGLIE D ORO)

CASTROVILLA LUCA (VICTOR ANDRIA)

SACCOTELLI LUCA (VICTOR ANDRIA)

SANSARO VITTORIO

(SOCCER TRANI)

PALLADIO SIMONE

(VICTOR ANDRIA)

GARE DEL 7/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PETROSILLO DENNY (PALESE)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 novembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: ASD UNIONE CALCIO – ASD SAN MARCO del 16.10.2022, in ordine al reclamo proposto dalla ASD SAN MARCO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo del quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore FIORENTINO ALESSANDRO.

Ritenuto in fatto

Con atto spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 21 ottobre 2022 la società ASD San Marco preannunciava reclamo avverso la sanzione *infra* individuata, senza circostanziare ulteriormente l'oggetto della futura impugnazione.

Con atto inviato, stesso mezzo, in data 24 ottobre 2022 la stessa proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 46/2022, con cui quest'ultimo aveva irrogato al calciatore FIORENTINO ALESSANDRO la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, poiché ritenuto responsabile – nel corso della gara UC BISCEGLIE – ASD San Marco, valida per il campionato ECCELLENZA, disputatasi il 16 ottobre 2022 – di aver “*colp[ito] con un pugno il giocatore avversario del Bisceglie provocandoli dolore*”.

La reclamante lamenta che il provvedimento impugnato appare “*smisurato in relazione a ciò che realmente è avvenuto*”.

Sostiene la reclamante che il sig. Fiorentino non ha colpito l'avversario con il pugno “*ma si sono sc calciati a vicenda...nessuna manata o nessun pugno assolutamente*” e, quindi, “*nessuna condotta violenta*” sussisterebbe nel caso di specie. Ad ogni buon conto, trattandosi di un giocatore che non ha mai subito espulsioni nelle ultime quattro stagioni, la reclamante chiede “*clemenza*” mediante l'annullamento della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte sono sostanzialmente due: la natura del mezzo di prova - costituito dal referto arbitrale - e la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal Fiorentino.

Quanto al primo profilo, va rammentato come – a mente dell'art. 61, co. 1, C.G.S. – “*I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*”.

La più recente giurisprudenza ha confermato che “*Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Inoltre va rilevato come “*non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti*” (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso che ci occupa.

Il secondo profilo attiene alla qualificazione giuridica della condotta commessa dal calciatore sanzionato.

Dal referto di gara emerge come quest'ultimo abbia “*colp[ito] con un pugno il giocatore avversario del Bisceglie, provocandoli dolore*”.

Ritiene questa Corte che la condotta censurata sia inquadrabile nel novero dell'art. 38 C.G.S. attesa la riconducibilità della condotta tenuta dal calciatore Fiorentino nell'alveo della fattispecie riferita alla "condotta violenta".

Per "condotta violenta" occorre richiamare il disposto dell'articolo 35 C.G.S. ("*Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara*") che definisce la condotta violenta come "*ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara*".

È noto che il calciatore debba sempre ispirare la sua azione ad un senso di prudenza, rispetto all'integrità fisica dell'avversario.

Devono essere ricondotti alla nozione di violenza sanzionata dalla norma in esame, quei comportamenti nei quali l'atto aggressivo si verifichi fuori dalla dinamica propria del gioco come, ad esempio, il pugno sferrato ad un avversario.

Di recente la Corte Sportiva Appello, con sentenza del 10 marzo 2021 (numero 109 in Figc.it) "*ha ritenuto violento il pugno sferrato a gioco fermo*". Il gesto compiuto dal Fiorentino è definibile, pertanto, come condotta violenta, in relazione alla quale – peraltro – il Giudice Sportivo Territoriale ha ritenuto di comminare la sanzione minima prevista dal Codice, pari a tre giornate di squalifica.

Questa Corte non ritiene possibile configurare la condotta del giocatore, privo di provvedimenti di espulsione, come potenzialmente ricompresa nelle cosiddette circostanze attenuanti di cui all'art. 13. Le circostanze non contestuali con i fatti non possono, peraltro, assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'entità della squalifica - che deve essere determinata sulla base degli specifici fatti contestati all'autore dell'infrazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD San Marco;
- 2) di addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 10 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, composta dall'Avv. Giuseppe CONTE (Presidente), dall'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dall'Avv. Alessandro AMATO (Componente), con la partecipazione altresì del sig. Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 novembre 2022, ha adottato la seguente

DECISIONE

Relativamente

alla gara di Coppia Italia di ECCELLENZA disputatasi il 5.10.2022 tra la A.S. BISCEGLIE S.r.l. e la A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA

in ordine

al reclamo proposto dal Sig. Rodriguez Olivera Nicolas, per il tramite della società A.S. BISCEGLIE S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 13.10.2022

PREMESSA

Con reclamo datato 16.10.2022, ritualmente preannunciato a mezzo PEC in data 14.10.2022, il giocatore in epigrafe indicato proponeva, per il tramite della società per cui era tesserato A.S. BISCEGLIE s.r.l., gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 43 del 13.10.2022 con la quale, in riferimento alla gara di Coppa Italia di Eccellenza disputatasi il 5.10.2022 contro l'A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA, gli era stata comminata la squalifica per quattro gare effettive, perché **“nel tentativo di recuperare il pallone dalle mani dell'allenatore avversario lo spintonava facendolo cadere al suolo dolorante. A seguito di questa condotta causava una rissa tra tutti i componenti delle due squadre”**.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 4.11.2022: nel corso della medesima veniva interpellato telefonicamente il direttore di gara, Sig. Ruggiero DORONZO, il quale provvedeva ad inviare nell'immediatezza supplemento di rapporto in merito alla gara in esame.

All'esito della discussione, il reclamo veniva deciso con dispositivo assunto in pari data, pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 53 del 4.11.2022.

MOTIVAZIONE

Il Sig. Rodriguez ha sostenuto nel proprio reclamo di non aver mai avuto intenzione di spintonare l'allenatore della squadra avversaria - né per il vero di averlo fatto - ma, in effetti, di aver esclusivamente tentato di recuperare prontamente il pallone di gara - che detto allenatore tratteneva indebitamente tra le sue braccia, al fine di rallentare la ripresa del gioco. Per le suddette ragioni, concludeva nel richiedere la completa abrogazione della sanzione inflittagli o, in subordine, la riduzione della stessa.

Al fine di avere maggior contezza delle circostanze rappresentate nel ricorso e constatato che, in effetti, nel referto arbitrale della gara in esame non erano specificate le ragioni per cui il pallone di giuoco era nelle mani dell'allenatore della squadra avversaria, il Collegio ha ritenuto di interpellare telefonicamente il direttore di gara che, in seguito a tanto, ha provveduto nell'immediatezza ad inviare supplemento di gara dal seguente tenore letterale: **“preciso che, il provvedimento di espulsione comminato al calciatore locale Rodriguez, è dovuto ad una scorrettezza dello stesso nei confronti dell'allenatore ospite Tangorra che, compiendo atteggiamenti ostruzionistici (rallentare la ripresa del gioco), causava per effetto la condotta del Rodriguez nei confronti del Tangorra, descritta in precedenza sul referto arbitrale”**.

Alla luce del supplemento acquisito agli atti del procedimento, il reclamo merita di essere parzialmente accolto. È infatti evidente come il Rodriguez, pur commettendo un illecito disciplinare, sia a tanto stato indotto dal comportamento antisportivo dell'allenatore della squadra ospite che, infatti, tratteneva il pallone di gara al fine di ritardare indebitamente la ripresa del gioco.

Tale comportamento ostruzionistico ed antisportivo rappresenta circostanza attenuante (prevista dall'art. 13, sub lett. a) e b), del CGS), da riconoscersi in favore del sig. Rodriguez e tale da comportare una riduzione della sanzione inflitta a due giornate di squalifica effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di ridurre a 2 giornate la squalifica comminata al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del ricorso.

Il Relatore
Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 10 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche relatore per il procedimento de quo), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e dell'Avv. Pietro CARROZZINI quali componenti, con la partecipazione dell'avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 novembre 2022 ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente alla:

gara del **CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIRONE B - ASD MESAGNE CALCIO 2020 - ASD GOLEADOR MELENDUGNO del 25.09.2022 - reclamo della ASD GOLEADOR MELENDUGNO** avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13.10.2022.

MOTIVAZIONE

Con nota del 14.10.2022, trasmessa in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 14.10.2022, la A.S.D. Goleador Melendugno preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 13.10.2022, in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara comminata alla società stessa, con riferimento alla gara ASD Mesagne Calcio 2020 - ASD Goleador Melendugno, del campionato di Promozione - girone B, disputatasi il 25.09.2022.

Al preannuncio veniva allegata copia della disposizione del bonifico eseguito, quale contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Al citato preannuncio, in data 18.10.2022 faceva seguito il deposito del riferito reclamo, trasmesso anche alla ASD Mesagne Calcio 2020, con il quale la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo innanzi citata, adottata perché il calciatore della ASD Goleador Melendugno era risultato in posizione irregolare, stante la mancata autorizzazione a partecipare all'attività agonistica, prevista dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.

Nel reclamo la ASD Goleador Melendugno contestava la circostanza di non aver mai richiesto l'attestato di maturità agonistica per il calciatore Rutigliano Francesco, citando tra l'altro anche un messaggio mail inviato il 15.09.2022 alla FIGC – inerente la richiesta di declaratoria della maturità agonistica dell'atleta in questione - ed assumeva inoltre che tutta la documentazione medica richiamata, di cui il calciatore era in possesso (certificato del medico condotto e certificato del medico sportivo), "*gli permetteva di giocare a prescindere*".

In data 28.10.2022, la ASD Mesagne Calcio 2020 provveda ad inviare controdeduzioni al reclamo proposto dalla ASD Goleador Melendugno, chiedendone il rigetto.

In data 04.11.2022 si teneva l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo ed, in esito alla stessa, veniva depositato il dispositivo, ritualmente comunicato alle parti e pubblicato in pari data.

* * * * *

Il Collegio ritiene di non accogliere il reclamo, in quanto le motivazioni addotte dalla ASD Goleador Melendugno impongono la conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure ed anzi, come di seguito si esporrà, di condannare la reclamante in applicazione di quanto previsto ex art. 55 comma 1) C.G.S.. L'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che *"i calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D. territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che ne fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico- fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. **La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17, comma 5, del C.G.S.**"*.

Con nota emessa in riscontro a richiesta formulata dal Giudice Sportivo, la F.I.G.C. C.R. Puglia L.N.D. - Ufficio Tesseramenti, comunicava che per il calciatore Mattia Rutigliano, tesserato per la ASD Goleador Melendugno, nella stagione sportiva 2022/2023 non era stata rilasciata né mai richiesta alcuna attestazione di maturità agonistica ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

La documentazione versata in atti dalla società reclamante non depone in senso contrario ed anzi lo stesso Comunicato Ufficiale n. 43 del Comitato Regionale Puglia, pubblicato il 13.10.2022, nel quale è contenuto il provvedimento del Giudice Sportivo in ordine alla partita in questione, **a pagina 11 indicava altresì che al calciatore Rutigliano Francesco, nato il 29.10.2006, militante per la ASD Goleador Melendugno, veniva rilasciato attestato di maturità agonistica e, quindi, era autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'art. 34 delle N.O.I.F.**

Il provvedimento in questione, ovviamente previa istanza della ASD Goleador Melendugno, **è stato emesso successivamente alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo e prima del deposito del reclamo oggi esaminato, avvenuto il 18.10.2022**; ciò nonostante, la società ha deciso temerariamente di insistere comunque con il giudizio di impugnazione, nonostante fosse pienamente consapevole (e non vi può essere alcun dubbio a riguardo) dell'evidenza documentale del certificato - che **autorizzava il calciatore in questione a partecipare all'attività agonistica solo a partire dal 13.10.2022, cioè in epoca successiva alla disputa della partita con la ASD Mesagne Calcio 2020, risalente al 25.09.2022**.

La conseguenza di questo elemento fattuale era la piena consapevolezza del proprio torto e che il reclamo oggi esaminato, in ragione di quanto innanzi, non avrebbe potuto essere accolto.

In aggiunta, a supporto delle proprie ragioni, la società reclamante allegava anche un messaggio mail del 15.09.2022, inviato alla FIGC, con la richiesta di rilascio di attestati di maturità agonistica: in realtà, esaminando la documentazione in questione, emerge che il messaggio di posta elettronica certificata in questione aveva ad oggetto la *"richiesta di maturità agonistica per gli atleti Rizzo Simone (matr. 2170353) e De Giorgi Marco (matr. 2601964)"* e non del calciatore Francesco Rutigliano, come invece scorrettamente e slealmente sostenuto dalla ASD Goleador Melendugno, con il chiaro (e vano) intento di indurre in errore dapprima il Giudice Sportivo e poi questa Corte.

D'altro canto l'aver sostenuto, come fatto in sede di reclamo, che l'atleta era in possesso del certificato del medico condotto nonché del certificato del medico sportivo, e che questo "*gli permetteva di giocare a prescindere*" implica, ad avviso di questo Collegio, la piena consapevolezza che il certificato di maturità agonistica - il solo documento che consente all'atleta di prendere parte all'attività agonistica - non fosse stato rilasciato, in violazione di quanto previsto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Per tutti questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo presentato dalla società ASD Goleador Melendugno;
- 2) di condannare la società ASD Goleador Melendugno, ex art. 55 comma 1 del C.G.S., al pagamento delle spese - in favore della ASD Mesagne Calcio 2020 - nella misura di € 500,00;
- 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Giuseppe CONTE

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 10 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/11/2022.

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 10 Novembre 2022.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)